



Cacciatori di Aquiloni

**Guida sui diritti di inclusione
e cittadinanza sociale**



INDICE

- 7 **I diritti delle persone disabili in Sicilia**
- 8 **Lavoro, famiglia, disabilità. I diritti del lavoratore disabile e dei suoi familiari**
- 8 Invalidità civile, handicap, "collocamento mirato"
- 8 L'inserimento lavorativo (l.68/99)
- 9 Il collocamento mirato
- 9 Le liste speciali
- 10 Il collocamento obbligatorio
- 10 La visita di idoneità
- 11 Aggravamento
- 11 I diritti del lavoratore disabile
- 11 Opposizione al trasferimento e scelta della sede
- 11 Assunzione presso enti pubblici
- 11 Lavoro notturno
- 11 Permessi lavorativi retribuiti
- 12 Assenza per malattia. "Il periodo di comporto"
- 12 Congedo per cure
- 13 I diritti dei familiari
- 13 Trasformazione a part-time
- 13 Trasferimenti e scelta della sede di lavoro
- 13 Permessi lavorativi
- 14 Permessi per assistere i familiari in situazione di handicap
- 15 Assistenza a figli fino a tre anni di età
- 15 Assistenza a figli maggiori di tre anni, figli maggiorenni o ad altri familiari
- 16 Frazionabilità dei permessi
- 16 Permessi fra familiari lavoratori disabili
- 17 Ferie e tredicesima
- 17 In caso di ricovero
- 17 Il programma di assistenza
- 18 Congedo straordinario retribuito
- 18 Retribuzione, ferie, tredicesima
- 19 Cumulabilità fra il congedo straordinario e i permessi lavorativi retribuiti
- 19 Congedo non retribuito
- 20 Lavoro notturno e turni
- 21 **Il diritto alla mobilità per le persone disabili**
- 21 In automobile
- 21 La patente di guida speciale
- 22 Esenzione dal pagamento del Bollo Auto
- 22 Iva agevolata al 4%
- 24 La detrazione IRPEF del 19%
- 24 Parcheggi e circolazione
- 25 Trasporto Ferroviario
- 25 Treni nazionali-carta blu
- 26 Trasporto Aereo
- 27 Servizi alle persone con disabilità negli aeroporti in Sicilia
- 27 Aeroporto di Catania
- 29 Aeroporto di Palermo
- 31 Elenco sedi e sportelli

Guida sui diritti di inclusione e cittadinanza sociale

Questa GUIDA sui diritti di inclusione e cittadinanza sociale delle persone con disabilità è stata realizzata all'interno del progetto "Cacciatori di Aquiloni" per avvicinare servizi socio-sanitari, associazioni, famiglie e cittadini; per fornire informazioni e utili riferimenti; per trovare le risposte a molte domande che spesso rischiano di rimanere senza risposta.

Avere accesso alle informazioni è un diritto di tutti i cittadini. Garantirlo tempestivamente eliminando ogni impedimento è un dovere di tutti coloro che le forniscono. Accedere con facilità al patrimonio di conoscenze rappresentato da leggi, norme, doveri e opportunità può, in molti casi, fare la differenza tra il riconoscimento effettivo di un diritto e l'esperienza dolorosa della sua negazione.

Nel tentativo di contribuire al raggiungimento di tale obiettivo abbiamo elaborato un compendio dei principali temi che toccano la vita delle persone che quotidianamente convivono con ostacoli e barriere architettoniche e culturali. Abbiamo selezionato, riorganizzato e in molti casi semplificato nel linguaggio, i repertori di alcuni temi di particolare rilevanza. Abbiamo inserito le sintesi di alcune Leggi per l'affermazione dei diritti e la risposta ad alcune domande importanti sulla fruizione dei diritti. Per il resto, basta rivolgersi allo sportello più vicino di Cittadinanzattiva Sicilia - Tribunale per i diritti del malato (TDM).



L'AIES è un'associazione di volontariato senza fini di lucro che opera nel settore della salute, nel campo dell'assistenza sanitaria, sociale e scolastica, con lo scopo di contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sullo stato di salute della popolazione e sulle azioni possibili per migliorarlo e promuoverlo nell'interesse delle famiglie e della collettività, tramite:

- a) la sensibilizzazione sulla preminenza della partecipazione e dell'educazione nei processi di promozione e tutela della salute;
- b) lo stimolo all'approfondimento scientifico dell'educazione sanitaria e lo scambio permanente di esperienze tra soggetti di diversa professionalità e provenienza; per la scuola l'aggiornamento del personale docente di ogni ordine e grado e dei genitori;
- c) la raccolta, la produzione e la divulgazione di documentazione informativa, metodologica e strumentale per il miglioramento dell'efficacia e della qualità degli interventi educativi;
- d) la promozione di iniziative di formazione e di ricerca per lo sviluppo dell'organizzazione istituzionale dell'educazione sanitaria.

L'AIES contribuisce allo sviluppo di una cultura dell'educazione e della promozione della salute fondata sulla comunità, che parta dai suoi bisogni per conoscere meglio i problemi di salute ed affrontarli adeguatamente. L'AIES stimola la partecipazione ed il lavoro integrato fra gli operatori dei servizi sanitari, il mondo della scuola e della formazione, le associazioni di volontariato, i cittadini e le istituzioni.



Il progetto "Cacciatori di Aquiloni" intende promuovere 30 percorsi esperienziali alternativi e innovativi di accoglienza ed integrazione di soggetti con inabilità neuro-psico-motorie e sensoriali promuovendo, altresì, la diffusione di informazioni sulle normative nazionali e regionali sui servizi esistenti, allo scopo di alleggerire le

difficoltà dei disabili, delle loro famiglie e dei cittadini in generale.

Il progetto si articola lungo tre azioni:

1. **Comunicazione e Informazione:** a) realizzazione di incontri rivolti alle famiglie dei giovani coinvolti nell'azione *Social care farms*; b) incontri di sensibilizzazione per i cittadini non disabili, dirigenti comunali e sanitari dei settori preposti alla erogazione di servizi ai disabili, soggetti istituzionali della scuola e della sanità preposti all'educazione, soggetti ed enti privati (genitori, gruppi di cittadini); c) elaborazione di una guida sui diritti di inclusione e cittadinanza sociale da distribuire a tutti i soggetti coinvolti nel progetto; d) attivazione della "rete siciliana delle fattorie sociali" attraverso la creazione di un coordinamento regionale, un sito internet *ad hoc* ed una specifica guida ai servizi e all'agricoltura sociale.

2. **Social care farms** (week end nelle fattorie sociali). Attivazione di percorsi di autonomia dal familiare attraverso la realizzazione di 10 "week end del respiro e dell'autonomia" per ciascun destinatario.

3. **Sportello dei diritti:** si intende realizzare, attraverso un percorso di informazione e di coinvolgimento delle famiglie, la piena integrazione dei soggetti disabili (conoscenza della tematica dei loro diritti). Si aprirà uno sportello per assistere diversamente abili e loro famiglie, ma anche per accogliere ed informare la cittadinanza. Lo sportello sarà a disposizione di tutti i cittadini gratuitamente, secondo le seguenti modalità: – *modalità itinerante (Camper)*, per raggiungere nelle piazze i disabili ed i loro familiari; – *modalità di ascolto (a conclusione del tour per 20 settimane)*. Le richieste possono pervenire telefonicamente oppure mediante comunicazione scritta presso le sedi del progetto; – *modalità web (in contemporanea al tour)*, per offrire l'opportunità di verificare quanto appreso in piazza, per scaricare documenti, modulistica, ma anche per offrire suggerimenti. Il sito web dell'iniziativa www.cacciatoridiaquiloni.it sarà anche un diario di navigazione e di bordo del progetto ed alla fine del progetto si configurerà come il portale della disabilità, offrendo spazi virtuali per informarsi, per comunicare e scambiare esperienze.



Cittadinanzattiva è un movimento di partecipazione civica che promuove e tutela i diritti dei cittadini. La missione di Cittadinanzattiva trova il suo fondamento nell'art. 118 della Costituzione italiana: *“Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”*.

La missione di Cittadinanzattiva si persegue attraverso:

- attività di tutela diretta, tramite servizi e sportelli a livello nazionale, regionale e locale;
- attivazione di politiche dei cittadini, mediante progetti e campagne;
- attività di impegno civico, per coinvolgere i cittadini nella partecipazione alla vita pubblica;
- alleanze e collaborazioni con altri soggetti in una logica di partnership, al fine di creare sinergie sui medesimi obiettivi;
- interlocuzione con le istituzioni e i partiti, da un lato per inserire nell'agenda della politica questioni inerenti i diritti dei cittadini e, dall'altro, per coinvolgerli nei nostri programmi;
- formazione dei cittadini, per promuovere l'attivismo civico, acquisire tecnologie di tutela, cambiare i comportamenti e diffondere buone pratiche.

Sono campi prevalenti di impegno di Cittadinanzattiva:

- le *politiche della salute*, attraverso il Tribunale per i Diritti del Malato e il Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici;
- le *politiche dei servizi di pubblica utilità*, tramite i Procuratori dei cittadini;
- le *politiche della giustizia*, con Giustizia per i diritti;
- le *politiche dell'educazione e della scuola*, attraverso la Scuola di Cittadinanza attiva;
- le *politiche in Europa*, con Active Citizenship Network;
- le *politiche internazionali*;
- la *cittadinanza d'impresa*.

I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI IN SICILIA

A partire dagli anni Settanta in Sicilia, spesso anticipando la realtà nazionale, si è affermato un fenomeno nuovo di partecipazione civica, con un fiorire diffuso dell'associazionismo, spontaneo e organizzato, che è stato alla base della promulgazione di decreti, leggi e interventi di sostegno per una realtà, quella della disabilità, oggetto di cure fino ad allora solo di tipo assistenzialistico.

La legge regionale n. 68/81 ne raccolse gli stimoli e le sollecitazioni, ma anche la **chiara volontà di partecipazione e di governo civico sulle politiche sociali**. Fu l'inizio della stagione delle rivendicazioni dei diritti fino ad allora "negati", che influenzò anche ambiti sociali, culturali, ambientali, del lavoro e della previdenza. Una stagione che ha permesso di raggiungere importanti conquiste, in particolare nel campo della prevenzione, dell'integrazione scolastica, della formazione professionale e del lavoro, della mobilità e del sostegno economico e di servizi alle famiglie.

Da allora l'**associazionismo organizzato** si è sempre più specializzato nell'approfondimento e nella proposta di nuovi percorsi socio-relazionali e riabilitativi, fino a giungere, dopo le grandi leggi dello Stato (**Legge quadro sulla disabilità n. 104/1992**), al **Piano triennale della Regione Siciliana a favore delle persone con disabilità (DPR n. 6/2006)**, che è stato ripreso nel recente **Piano della Salute 2011-2013**.

Nel Piano triennale siciliano, più che in qualsiasi altro "documento" si coglie un cambiamento: il passaggio dal "sistema assistenzialistico" alla "presa in carico globale", "dal modello medico", che privilegia la ricerca di standard di salute, al "**modello socio-sanitario, bio-psico-sociale**".

(...) *"La Regione siciliana intende garantire una reale e completa attuazione del diritto di cittadinanza delle persone con disabilità, nell'ambito del sistema di riforma delle attività e dei servizi socio-sanitari. (...) Per raggiungere questo obiettivo "... la Regione vuole sostenere il passaggio dal modello medico, che privilegia la ricerca di standard di salute, al modello socio-sanitario, tecnicamente definibile come bio-psico-sociale, che si concentra*

soprattutto sugli obiettivi di riduzione dei condizionamenti fisici, sensoriali e psichici della disabilità, per contrastare ogni percorso volto alla esclusione e alla emarginazione, sostenendo le pari opportunità per tutti i cittadini" (...).

"... una cultura che non consideri più il disabile soprattutto per la sua appartenenza ad una specifica categoria di disagio ma in quanto cittadino titolare di diritti e di doveri e di attore sociale di pari dignità".

LAVORO, FAMIGLIA, DISABILITÀ. I DIRITTI DEL LAVORATORE DISABILE E DEI SUOI FAMILIARI

INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP "COLLOCAMENTO MIRATO"

Le certificazioni d'*invalidità* si riferiscono a una riduzione della capacità lavorativa o dell'ideoneità a una mansione. L'*invalidità civile* esprime la riduzione della capacità lavorativa in percentuale (per esempio 45%, 100%).

Sul certificato di *handicap* viene riportato se la persona si trovi in situazione di handicap o di handicap con connotazione di gravità.

Per il certificato per il *collocamento mirato* (residue capacità lavorative) si veda → "La visita di idoneità".

I certificati di *invalidità civile*, *handicap* e "collocamento mirato" devono essere richiesti all'INPS per via telematica.

Il certificato di residue capacità lavorative può anche essere richiesto direttamente dal Centro per l'impiego.

L'INSERIMENTO LAVORATIVO (L. 68/99)

La legge italiana affianca determinati strumenti finalizzati all'*assunzione mirata* della persona disabile (→ "Il collocamento mirato") a obblighi di assunzione di persone disabili da parte di ditte private e amministrazioni pubbliche con almeno 15 dipendenti.

L'*assunzione* può seguire percorsi protetti di inserimento al lavoro.

IL COLLOCAMENTO MIRATO

La legge di riforma del collocamento dei disabili (L. 68/99 e s.m.i.), ha introdotto il nuovo principio del "collocamento mirato". Lo scopo è promuovere l'inserimento lavorativo in impieghi compatibili con le condizioni di salute e capacità lavorative della persona disabile, soddisfacendo contemporaneamente l'esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nella propria organizzazione produttiva.

Le persone disabili che desiderano fruire del collocamento mirato devono essere iscritte alle *liste speciali* del Centro per l'Impiego di residenza.

Le liste speciali

Alle liste speciali si possono iscrivere lavoratori disoccupati oppure occupati per non più di 20 ore settimanali con un reddito annuo lordo inferiore a 7.500 euro per lavoro dipendente (o 4.500 euro per lavoro autonomo) con le seguenti condizioni sanitarie:

- invalidi civili a partire dal 46%;
- invalidi del lavoro a partire dal 34%;
- non vedenti (ciechi o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione);
- sordi civili (colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio dalla prima all'ottava categoria.

Chi si iscrive alle liste speciali deve essere iscritto anche alle liste ordinarie.

Le liste speciali sono elenchi dei Centri per l'Impiego che comprendono unicamente persone che fanno parte delle "categorie protette", fra le quali i disabili indicati al punto precedente. La ditta che desidera usufruire degli incentivi deve attingere dalle liste speciali. Il disabile che intende usufruire del collocamento mirato e del collocamento obbligatorio deve essere iscritto alle liste speciali.

Per iscriversi alle liste speciali occorre essere in possesso della certificazione di invalidità rilasciata dalle commissioni competenti (ASP, INAIL, ecc.).

IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Quote riservate

La legge prevede che le aziende e le amministrazioni pubbliche con almeno 15 dipendenti debbano obbligatoriamente assumere persone riconosciute invalide e iscritte nelle liste speciali del Centro per l'Impiego.

Il numero di posti di lavoro che devono obbligatoriamente essere riservati alle persone invalide iscritte nelle liste speciali si chiama *quota di riserva*, cioè riservata alle persone disabili. Anche la persona disabile assunta con un "Contratto di formazione lavoro" o con un "Contratto d'inserimento" concorre alla copertura della quota riservata.

Non concorre alla copertura delle quote riservate l'assunzione in sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Negli *Enti Pubblici* l'assunzione avviene tramite concorso e non può mai essere nominativa, tranne per la copertura di posti corrispondenti alle categorie A e B1, per l'accesso alle quali l'Ente pubblico presenta richiesta, per le unità da inserire, direttamente al Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia, specificando la qualifica richiesta e la tipologia dei contratti individuali.

LA VISITA DI IDONEITÀ

La persona disabile con invalidità pari o superiore al 46% che desidera usufruire del collocamento mirato deve essere in possesso di un *certificato* relativo alle residue capacità lavorative.

Per le persone con invalidità del lavoro la percentuale minima è del 34% e non deve effettuare la visita per l'accertamento delle residue capacità lavorative.

La visita consiste in un accertamento collegiale da parte di una commissione medico legale dell'ASP integrata da un operatore sociale e da un medico esperto nei casi da esaminare.

Essa è orientata a individuare l'ambito delle attività e delle mansioni che potranno essere svolte con le "residue abilità lavorative".

Alla stessa visita può chiedere di essere sottoposto il lavoratore che si invalida in costanza di servizio.

Aggravamento

Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il lavoratore disabile può sempre richiedere un nuovo accertamento di idoneità. Un nuovo accertamento può essere richiesto anche dal datore di lavoro per verificare se, a seguito di un peggioramento, il dipendente disabile possa continuare a svolgere la stessa mansione.

Nel caso in cui la commissione medica accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda il rapporto di lavoro può essere cessato.

I DIRITTI DEL LAVORATORE DISABILE

Opposizione al trasferimento e scelta della sede

Il lavoratore disabile maggiorenne *con handicap* non può essere trasferito senza il suo consenso.

Egli inoltre ha la facoltà di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa possibilità è legata alla disponibilità di posti; non è quindi un diritto insindacabile, come invece il rifiuto al trasferimento.

Assunzione presso enti pubblici

Le persone "con un grado di invalidità superiore ai due terzi" (cioè a partire dal 67%) o invalide per servizio dalla prima alla terza categoria, nel caso vengano assunte a qualsiasi titolo presso *gli enti pubblici*, hanno diritto di scelta prioritaria *tra le sedi disponibili*.

Lavoro notturno

Il lavoratore disabile *con handicap* non può essere adibito al lavoro notturno.

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI

I lavoratori dipendenti disabili *con handicap grave* hanno diritto a tre giorni al mese di permesso retribuito e coperto dai contributi figurativi.

I *dipendenti pubblici* possono fruire in alternativa di due ore di permesso al giorno senza limiti, per ciascun giorno di lavoro (una sola ora se l'orario è inferiore alle 6 ore giornaliere).

I tre giorni di permesso possono inoltre essere così *frazionati*:

- *dipendenti pubblici*: possono frazionare i permessi in ore, fino a un massimo di 18 ore mensili (scelta meno conveniente rispetto al riposo orario giornaliero);
- i dipendenti del *settore privato* possono frazionarli in sei mezze giornate o anche in ore.

ASSENZE PER MALATTIA. “IL PERIODO DI COMPORTO”

Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, se si assenta per malattia ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico per un periodo che viene denominato “periodo di comparto”.

Il periodo di comparto varia nei diversi contratti collettivi e individuali; di norma cambia inoltre in base all'*anzianità di servizio* e alla *qualifica del lavoratore*.

Anche il lavoratore invalido assunto con le norme sul collocamento obbligatorio è soggetto al periodo di comparto e può essere licenziato trascorso tale periodo.

Non possono essere computati però periodi di malattia ricollegabile allo stato di invalidità.

Le assenze per invalidità *non computabili* ai fini del calcolo del comparto sono:

- assenze per *malattia dell'invalido* dovute allo svolgimento di mansioni incompatibili con il suo stato;
- i trenta giorni fruibili dall'*invalido* con percentuale superiore al 50% (→ “*Congedo per cure*”);
- assenze per → “*Congedo per grave patologia*”.

Poiché il periodo è definito dai contratti di lavoro è fondamentale fare riferimento al proprio contratto, collettivo, di categoria o individuale.

Congedo per cure

Il lavoratore con *invalidità civile superiore al 50%* può fruire fino a 30 giorni di congedo all'anno non computabili nel periodo di comparto.

Le cure devono essere prescritte da un medico specialista del servizio pubblico ed autorizzate dall'ASP di residenza; inoltre esse devono essere connesse all'infermità invalidante riconosciuta nel certificato di invalidità.

Il congedo per cure elioterapiche, climaterapiche, psammo-terapiche (cioè bagni di sabbia), può essere concesso agli invalidi civili con percentuale almeno del 67%, agli invalidi di guerra, di servizio o del lavoro, ai ciechi civili, ai sordi civili.

I DIRITTI DEI FAMILIARI

Trasformazione a *part-time*

Nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente, con handicap grave e totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cioè con diritto all'indennità di accompagnamento), è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Lo stesso beneficio riguarda il genitore di *figlio convivente* in situazione di *handicap* (non occorre la certificazione di gravità) o di figlio di età non superiore ai tredici anni, o il coniuge, il genitore, il figlio di *pazienti oncologici*.

Trasferimenti e scelta della sede di lavoro

Il genitore o il familiare lavoratore dipendente (pubblico o privato) che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap *non può essere trasferito* senza il suo consenso ad altra sede; se l'assistenza è prestata *con continuità*, egli ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile.

Questa possibilità è legata alla disponibilità di posti; non è quindi un diritto insindacabile, come invece il rifiuto al trasferimento.

PERMESSI LAVORATIVI

Tre giorni all'anno

In caso di "grave infermità" di un familiare, o in caso di necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici, è possibile chiedere tre giorni all'anno di permesso retribuito.

Il permesso, su richiesta e previa accettazione da parte dell'Ufficio del personale, è frazionabile in 18 ore annuali.

Ne hanno diritto i componenti della famiglia anagrafica, indipendentemente dal grado di parentela (sono quindi compresi fra i beneficiari i componenti di una famiglia di fatto).

I giorni di permesso sono cumulabili con i tre giorni mensili concessi per handicap grave.

PERMESSI PER ASSISTERE I FAMILIARI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

I genitori e i familiari di persone riconosciute in situazione di handicap con connotazione di gravità possono beneficiare di riposi e permessi retribuiti, in base ad alcuni criteri, quali il grado di parentela, l'età del familiare, la sistematicità e adeguatezza dell'assistenza prestata.

Per usufruire delle agevolazioni descritte in questo capitolo occorre che:

- il familiare disabile da assistere sia stato riconosciuto in situazione di handicap con gravità;
- non sia ricoverato a tempo pieno (fino a tre anni non deve essere ricoverato "in istituto specializzato") salvo che per accompagnarlo ad una visita (vedi dopo);
- il genitore (anche adottivo o affidatario) o il familiare che richiede i permessi sia un lavoratore dipendente.

In mancanza di convivenza (tranne per il figlio di età inferiore ai tre anni), si possa dimostrare che l'assistenza è sistematica e adeguata;

- il familiare sia un parente o affine entro il secondo grado.

Non possono beneficiarne i familiari entro il terzo grado (per esempio gli zii) se i genitori o il coniuge della persona disabile sono deceduti o "mancanti", o hanno più di 65 anni, o sono affetti da patologie invalidanti.

Non possono beneficiare dei tre giorni al mese retribuiti:

- i lavoratori a domicilio;
- gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati.

Le agevolazioni spettano anche se l'altro genitore non ne ha diritto, cioè se non lavora o se rientra in uno dei casi riportati nell'elenco precedente.

I permessi retribuiti per l'assistenza a un familiare portatore di handicap devono essere richiesti dal lavoratore al proprio istituto previdenziale.

- Lavoratori iscritti all'INPS: presentano richiesta all'INPS; i moduli sono reperibili anche sul sito dell'Istituto (www.inps.it) - sezione "Moduli";
- Dipendenti pubblici: presentano la domanda direttamente al proprio Ente datore di lavoro.

Assistenza a figli fino a tre anni di età

Prolungamento dell'astensione facoltativa.

Fino al compimento del terzo anno di età del bambino i genitori, *anche adottivi o affidatari*, hanno diritto *alternativamente* a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.

Tale periodo è coperto da un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione e da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Permesso orario giornaliero.

In alternativa all'astensione facoltativa è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito (una sola ora in caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere).

Assistenza a figli maggiori di tre anni, figli maggiorenni o ad altri familiari

Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap grave, i genitori, anche adottivi – o anche affidatari se il figlio è minorenne – hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in forma continuativa (cioè tutti insieme, ma sempre nel numero massimo di tre giorni al mese).

I genitori hanno diritto ai tre giorni di permesso *alternativamente*, cioè per esempio un mese li prende il padre e per i successivi tre mesi la madre; oppure all'interno dello stesso mese il padre prende due giorni e il terzo giorno lo prende la madre, in coincidenza o meno con il padre.

Convivenza

Se il figlio maggiore di tre anni o il familiare da assistere non convivono con il genitore o il familiare che intende beneficiare dei permessi, occorre che questi dimostri che

l'assistenza che presta è sistematica ed adeguata, cioè *si estende oltre tre giorni al mese*, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Frazionabilità dei permessi

Il datore di lavoro può concedere al lavoratore che lo richiede di frazionare i tre giorni di permesso in ore o, per i dipendenti privati, anche in mezze giornate.

Dipendenti pubblici: il limite del frazionamento è di 18 ore mensili.

Dipendenti privati: il limite del frazionamento è calcolato come abbiamo indicato in → "I diritti del lavoratore disabile" (→ "Permessi lavorativi retribuiti").

Non è possibile fruire dei permessi in caso di ricovero a tempo pieno.

Fanno eccezione i seguenti casi:

- l'assistenza è prestata a un bambino inferiore ai tre anni, non ricoverato in un istituto specializzato (l'ospedale non è istituto specializzato);
- il familiare disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie;
- *soltanto per i lavoratori iscritti all'INPS*: quando il familiare con handicap grave (indipendentemente dall'età) si trova in coma vigile o in stato terminale; queste condizioni sono accertate dal dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS.

I lavoratori iscritti all'INPS in questi casi fanno domanda di permesso retribuito all'INPS stessa; in attesa che l'Istituto si pronunci rispetto alla plausibilità della richiesta, si assentano dal lavoro ad altro titolo. Solo dopo il parere favorevole dell'INPS l'assenza potrà essere convertita, in base al contratto di lavoro di categoria, in permesso retribuito – L. 104/92 art. 33 comma 3 (Fonte: Messaggio INPS n. 14480/2010).

Permessi fra familiari lavoratori disabili

Il lavoratore con handicap grave può assistere un familiare anch'esso con handicap grave.

L'INPDAP precisa che per i dipendenti pubblici il cumulo è *consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza*.

Ferie e tredicesima

I tre giorni al mese di permesso retribuito non incidono negativamente né sulla tredicesima, né sulle ferie.

In caso di ricovero

Non è possibile fruire dei permessi in caso di ricovero a tempo pieno.

Fanno eccezione i seguenti casi:

- l'assistenza è prestata a un bambino inferiore ai tre anni, non ricoverato in un istituto specializzato (l'ospedale non è istituto specializzato);
- il familiare disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie;
- *soltanto per i lavoratori iscritti all'INPS*: quando il familiare con handicap grave (indipendentemente dall'età) si trova in coma vigile o in stato terminale; queste condizioni sono accertate del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS.

Il programma di assistenza

I lavoratori dipendenti privati che risiedono o lavorano a più di un'ora di viaggio dalla dimora del familiare da assistere (anche se si tratta del figlio, *di età superiore ai tre anni*), ma che, comunque, gli prestano un'assistenza sistematica ed adeguata, devono presentare all'INPS un documento annuale, il "Programma di assistenza", firmato sia dal lavoratore, sia dal familiare disabile.

Nel "Programma di assistenza" devono essere esplicitate le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate, anche se all'estero, sostituzione programmata dell'assistente familiare, sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc.) e deve essere indicato il piano dei permessi mensili.

Ai dipendenti pubblici è richiesto che l'assistenza sia sistematica e adeguata, ma non viene richiesto un programma di assistenza.

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO

Per assistere un proprio parente o il coniuge in situazione di handicap grave, è possibile usufruire di due anni di congedo retribuito nell'arco dell'intera vita lavorativa (finché sussiste la condizione di handicap con gravità).

Il congedo può essere utilizzato anche in modo frazionato, sia nel tempo, sia fra i due genitori, ma non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

Il frazionamento può essere effettuato in mesi, in settimane, o singole giornate intere.

Se il congedo viene fruito in modo frazionato, i due periodi devono essere intervallati da un rientro al lavoro.

Possono fruire del congedo straordinario:

- i genitori, anche di figlio maggiorenne;
- i fratelli o le sorelle conviventi, se i genitori sono deceduti o totalmente inabili;
- il coniuge convivente;
- i figli conviventi.

Se il figlio è maggiorenne e non è convivente, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.

Per assistenza continuativa ed esclusiva non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, *purché* l'assistenza sia prestata con i caratteri della *sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona disabile*.

Retribuzione, ferie, tredicesima

Retribuzione: durante il periodo di congedo, il lavoratore percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 36.151,98 euro annue per il congedo di durata annuale (l'importo è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT).

Tredicesima: l'indennità corrisposta comprende il rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.

Ferie: per i dipendenti pubblici, l'INPDAP ha previsto che il congedo incida negativamente sulla maturazione delle ferie, salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Cumulabilità fra il congedo straordinario e i permessi lavorativi retribuiti

Le regole sono diverse fra dipendenti pubblici e privati.

Dipendenti pubblici: durante il periodo di congedo usufruito da un genitore, sia l'uno che l'altro genitore *non possono* beneficiare nello stesso mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti permessi orari retribuiti previsti dalla legge n. 104/92.

Dipendenti privati: l'INPS ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese (in giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario retribuito.

I giorni spettanti di permesso vengono però riparametrati in base ai giorni effettivamente lavorati.

Congedo non retribuito

Il congedo non retribuito consiste in due anni nell'arco della vita lavorativa *per gravi e documentati motivi familiari* e può essere utilizzato anche in modo frazionato.

I gravi motivi devono riguardare i seguenti soggetti, anche se non conviventi:

- coniuge, figli, genitori;
- fratelli e sorelle;
- generi, nuore, suoceri;
- portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado.

Può essere richiesto per i componenti della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela (*sono quindi compresi fra i beneficiari i componenti di una famiglia di fatto*).

Il congedo può essere richiesto per:

- necessità derivanti dal decesso di un familiare;
- situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
- situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.

Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente e il diniego deve essere motivato.

Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua

mansione. Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all'azienda.

LAVORO NOTTURNO E TURNI

Il lavoratore che assiste una persona disabile con handicap non può essere adibito al lavoro notturno.

L'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché sia "sistematica e adeguata" rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.

L'esonero dai turni di guardia e/o di reperibilità fa riferimento esclusivamente al lavoro notturno.

*Per ulteriori approfondimenti visitare il sito:
www.regione.sicilia.it/lavoro/*

IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ PER LE PERSONE DISABILI

IN AUTOMOBILE

LA PATENTE DI GUIDA SPECIALE

Le persone disabili, con limitazioni fisiche o sensoriali, possono conseguire la patente speciale delle categorie A, B, C e D previo accertamento dei requisiti fisici e psichici effettuato da apposite "commissioni mediche locali", costituite presso ogni Provincia del territorio siciliano attraverso le ASP del capoluogo di Provincia.

Le patenti speciali possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinati adattamenti prescritti dalle commissioni mediche locali.

Le limitazioni e gli adattamenti necessari devono essere riportati sulla patente.

Secondo il Codice della strada, la patente speciale deve essere rinnovata ogni cinque anni. Questo in linea generale; la durata effettiva può essere inferiore, infatti dipende dal tipo e dal grado della patologia del titolare, che potrebbe essere soggetto, anche a breve, a peggioramenti.

La visita di idoneità alla guida con patente speciale deve essere richiesta alla Commissione Patenti di competenza territoriale.

La visita può essere richiesta anche presso una commissione diversa da quella di residenza, allegando la motivazione che ha determinato la scelta. È tuttavia discrezione di quest'ultima commissione accettare o meno tale istanza.

La Commissione decide:

- l'idoneità alla guida e il tipo di patente rilasciato;
- gli eventuali adattamenti da installare sull'auto per la guida;
- i tempi di rinnovo della patente.

Una volta apportate le modifiche indicate, tramite officina autorizzata, la Motorizzazione Civile provvederà a verificare l'idoneità del veicolo rispetto le indicazioni della Commissione medica e a sottoporre l'interessato alla prova pratica di guida.

Esenzione dal pagamento del Bollo Auto

L'esenzione, una volta concessa, viene rinnovata automaticamente anno per anno senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del cittadino. Non ha efficacia retroattiva (ha effetto soltanto per il futuro). Deve però essere nuovamente richiesta se si cambia l'auto.

IVA agevolata al 4%

L'IVA al 4% si applica sul prezzo di un veicolo, nuovo o usato, sugli interventi di adattamento (manodopera) del veicolo e sui pezzi e le parti staccate necessarie ad effettuare questa operazione.

È esclusa l'agevolazione per le spese di manutenzione ordinaria, riparazione ed acquisto di pezzi di ricambio.

L'agevolazione è applicabile ad un solo veicolo e una volta ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato cancellato dal PRA per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento.

L'IVA al 4% viene applicata direttamente dal venditore.

L'impresa che vende il veicolo o gli adattamenti con applicazione dell'aliquota agevolata, *entro il termine di trenta giorni* dalla data della vendita, deve:

- emettere fattura;
- comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la tarra del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente.

Tutte le persone disabili (e chi le ha fiscalmente a carico) possono usufruire dell'agevolazione IVA per l'acquisto dei seguenti veicoli a benzina (fino a 2000 cc) e diesel (fino a 2800 cc): autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.

I disabili psichici, mentali o motori possono inoltre fruire dell'agevolazione su: motocarrozzette a tre ruote e motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.

Sono esclusi dall'agevolazione relativa all'IVA i camper, per i quali è invece prevista la detrazione IRPEF del 19%.

Anche gli adattamenti di guida sono soggetti all'IVA agevolata, compreso il cambio automatico di serie, purché siano stati prescritti dalla "commissione medica locale".

Oltre agli adattamenti prescritti, sono inoltre compresi:

- la pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- lo scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- il braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- il sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- lo sportello scorrevole.

Altri adattamenti, purché caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e tali da comportare un adattamento effettivo del veicolo, danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica.

Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono essere omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al veicolo.

Non è da intendersi "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di *optional*, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Veicoli senza adattamenti

La riduzione dell'IVA spetta anche per l'acquisto di veicoli non adattati, purché destinati al trasporto di persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità;
- persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi o sordomute;
- persone con deficit intellettuale o psichico riconosciute handicappate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche e con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.

La detrazione IRPEF del 19%

È una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dell'intero importo delle spese sostenute, da persone disabili o familiari che le hanno fiscalmente in carico, per l'acquisto di veicoli o per le spese sostenute per la riparazione del veicolo stesso.

La stessa detrazione spetta per la manutenzione straordinaria del veicolo, comprese le spese per la riparazione e la manutenzione dell'eventuale pedana installata per consentire il caricamento sull'auto della carrozzina.

La detrazione è fruibile per un solo veicolo e una volta ogni 4 anni e fino ad un limite di spesa non superiore a 18.075,99 euro, a meno che non sia stato cancellato dal PRA per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento.

La detrazione del 19% per l'acquisto e/o adattamento dell'auto deve essere richiesta tramite la dichiarazione dei redditi.

PARCHEGGI E CIRCOLAZIONE

Il permesso viene rilasciato dal Comune di residenza a tutti coloro che hanno "deambulazione sensibilmente ridotta" o sono ciechi. È valido su tutto il territorio italiano. È strettamente personale: può essere utilizzato con qualsiasi autovettura ma esclusivamente in presenza dell'intestatario e *deve essere esposto in modo ben visibile*.

Permette di circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico, bus e taxi, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, nelle quali è autorizzato l'accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.

Permette di sostare negli appositi spazi riservati agli invalidi, nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limiti, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto.

La validità massima del contrassegno è di 5 anni in relazione alla tipologia di invalidità.

TRASPORTO FERROVIARIO

TRENI NAZIONALI - CARTA BLU

La Carta Blu è una tessera gratuita nominativa riservata ai cittadini residenti in Italia, con diritto all'indennità di accompagnamento o di comunicazione, o ciechi assoluti residenti in Italia. La Carta viene rilasciata presso le Sale Blu e le biglietterie di Stazione.

La Carta Blu è gratuita e vale cinque anni (se l'invalidità è stata dichiarata rivedibile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione di invalidità rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni).

Rinnovo.

Se si chiede il rinnovo della Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P", rilasciata in caso di invalidità dichiarata permanente, non è necessario presentare la documentazione attestante il diritto all'indennità di accompagnamento.

La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione della riduzione accordata ai ragazzi ed agli elettori.

Il servizio consiste nell'aiutare la persona in carrozzina a salire e scendere dal treno ed è rivolto:

- alle persone che si muovono su sedia a rotelle per malattia o per disabilità;
- alle persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione;
- alle persone anziane;
- alle donne in gravidanza;
- ai non vedenti o con disabilità visive;
- ai non udenti o con disabilità uditive;
- alle persone con handicap mentale.

Il servizio di assistenza è garantito 24 ore su 24 previo accordo con la Sala Blu. Occorre presentarsi in stazione 30 minuti prima della partenza del treno. In caso di rinuncia al servizio si raccomanda la disdetta alla Sala Blu almeno 4 ore prima della prevista partenza.

Il punto di riferimento per tutte le esigenze di viaggio delle persone con mobilità ridotta è costituito dalle Sale Blu, che organizzano il servizio di assistenza nelle stazioni abilitate.

Le Sale Blu dispongono di servizi per:

- le informazioni;
 - la prenotazione dei posti.
- È possibile richiedere assistenza:
- presso le Sale Blu;
 - tramite e-mail: assistenzaclientidisabili.rm@trenitalia.it;
 - mediante **Call Center Trenitalia 199 89 20 21** - opzione 7 (Assistenza Persone a Mobilità Ridotta) - attivo tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 7 alle 21.

Il servizio deve essere richiesto rispettando i seguenti tempi di preavviso:

- ***per i collegamenti tra le stazioni principali del circuito assistenza nella fascia oraria dalle 8 alle 22, richiesti telefonicamente o presso le Sale Blu: 1 ora prima della partenza;***
- ***per gli altri collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza: 12 ore prima della partenza;***
- ***per tutti i tipi di collegamento richiesti tramite posta elettronica alla Sala Blu di competenza territoriale e per i viaggi internazionali: 24 ore prima della partenza.***

AREA SICILIA - SALA BLU di Messina
assistenzaclientidisabili.me@trenitalia.it

TRASPORTO AEREO

Le disposizioni inerenti l'accessibilità degli aeroporti e degli aerei prevedono che ogni aeroporto debba essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aeroporto all'interno dell'aereo o viceversa; qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile deve essere assicurato da un elevatore a cabina chiusa;

La sedia a rotelle di proprietà del viaggiatore dovrebbe essere imbarcata per ultima, per essere la prima ad essere sbarcata all'aeroporto di destinazione.

Oltre a tali indicazioni, il Ministero dei Trasporti ha fissato degli obblighi inerenti le informazioni necessarie per il viaggio e le modalità con le quali queste informazioni devono essere fornite, la possibilità di avvalersi di servizi specifici di assistenza e l'utilizzo di mezzi di trasporto adeguati accessibili a persone non deambulanti.

La domanda di assistenza speciale.

È indispensabile che la persona disabile segnali al momento della prenotazione la necessità di esigenze speciali o dell'attivazione dei servizi di accoglienza e assistenza in aeroporto (presso l'agenzia di viaggi o la compagnia aerea).

Le compagnie aeree hanno regolamenti e procedure differenti in merito, che si consiglia di farsi illustrare prima di effettuare la prenotazione.

SERVIZI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ NEGLI AEREOPORTI IN SICILIA

AEROPORTO DI CATANIA

Dal 26 luglio 2008 è entrato in vigore il regolamento CE 1107/2006 della Comunità Europea che stabilisce che: "le persone con disabilità e le persone con mobilità ridotta devono avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge".

A seguito dell'adozione del regolamento in tutti gli scali italiani la SAC ha organizzato l'assistenza ai PRM (Passeggeri a ridotta mobilità) in arrivo ed in partenza secondo gli standard di qualità previsti dalla normativa.

Una particolare attenzione è riservata da SAC alle problematiche attinenti i PRM attraverso apposite procedure, servizi e personale dedicato e verifiche sulla qualità del servizio di assistenza ai passeggeri diversamente abili.

Per i passeggeri a ridotta mobilità sono a disposizione posti auto riservati, servizi igienici attrezzati e personale dedicato con assistenza h. 24 per tutte le operazioni aeroportuali. Sono inoltre installati percorsi per non vedenti realizzati in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi.

Lo scalo è dotato di veicoli speciali con elevatore per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri a ridotta mobilità in caso di aeromobili non serviti da pontili.

È garantita su richiesta – da effettuare al momento di acquisto del biglietto – la presenza di personale opportunamente formato e dedito esclusivamente all'assistenza ai PRM (Passeggeri a ridotta mobilità) in tutte le operazioni di accettazione, controlli, imbarco e sbarco, tutto ciò naturalmente in coincidenza con gli orari di operatività dell'aeroporto.

Al fine di attivare tempestivamente i servizi richiesti, all'ingresso dell'aerostazione partenze è stato installato un sistema di chiamata citofonica per richiedere l'assistenza di un operatore e della sedia a rotelle.

IMPORTANTE!

Per richiedere i servizi della sala amica bisogna informare la compagnia aerea al momento della prenotazione, che deve avvenire non oltre le 48 ore prima la partenza del volo. La compagnia aerea provvederà a trasmettere alla SAC la prenotazione per predisporre l'assistenza necessaria.

I tempi di presentazione per i PRM sono i seguenti:

- 100 minuti prima dell'orario di partenza se si arriva ai parcheggi e si necessita del bus navetta;
- 70 minuti prima dell'orario di partenza se la presentazione avviene direttamente al terminal.

PARCHEGGIO

IL PRM in partenza (segnalato dalla compagnia aerea) ha la possibilità, nel caso in cui arrivasse presso lo scalo di Catania con mezzi propri, di sostare presso il parcheggio SAC dedicato, ubicato nella strada principale di accesso all'aerostazione, dove vi sono 20 stalli riservati ai passeggeri prm per la lunga sosta.

Il parcheggio è facilmente individuabile con la segnaletica "prm parking/parcheggio prm".

Al parcheggio sarà sufficiente segnalare la propria presenza agli addetti che provvederanno a chiamare l'assistenza.

Il passeggero potrà usufruire del trasporto con bus navetta attrezzato con sollevatore fino al terminal.

INGRESSI TERMINAL

I passeggeri prm che arriveranno direttamente al terminal possono invece effettuare la chiamata citofonica multimediale per l'assistenza sala amica presso i punti designati che sono:

- INGRESSO AEROSTAZIONE PARTENZE;
- INGRESSO ARRIVI;
- FERMATA TAXI.

ASSISTENZA

Il PRM viene quindi assistito da un addetto sala amica all'arrivo della navetta sino al check-in, ove saranno espletate le operazioni di accettazione e di spedizione del bagaglio. Verrà poi accompagnato attraverso percorsi preferenziali per effettuare i controlli di sicurezza e passaporto sino al gate d'imbarco.

Le operazioni di imbarco saranno effettuate tramite finger o tramite un mezzo speciale denominato "ambulift" per il trasporto all'aereo e per il trasferimento a bordo.

In arrivo il passeggero PRM segnalato dalla compagnia aerea viene atteso da un addetto che lo assiste nello sbarco, e che lo accompagnerà sino al ritiro dei bagagli e quindi all'esterno, fino alla navetta, nel caso in cui avesse il mezzo proprio, o sino all'incontro con i parenti o amici.

Il servizio PRM prevede un presidio fisso in sala arrivi per la riconsegna dei bagagli.

AEROPORTO DI PALERMO

Dal 26 luglio 2008 sull'Aeroporto di Palermo sono entrate in vigore le procedure previste dal nuovo Regolamento Europeo (CE n. 1107/2006) riguardante l'assistenza ai Passeggeri a Mobilità Ridotta (PRM).

Le richieste di assistenze particolari dovranno essere segnalate dai passeggeri (personalmente o tramite la propria agenzia di viaggio) all'atto della prenotazione o, al più tardi 48 ore prima del volo, alla Compagnia Aerea interessata. Quest'ultima provvederà poi a inoltrare la richiesta di assistenza all'Aeroporto.

Giunti in aeroporto, i passeggeri PRM in partenza potranno raggiungere direttamente la Sala Amica – al primo piano dell'aerostazione – riservata alle assistenze particolari oppure richiedere l'accompagnamento alla Sala Amica, comunicando la propria presenza a mezzo del sistema di segnalazione/comunicazione collocato esternamente all'aerostazione, in prossimità dell'ingresso ovest dell'area check-in "A" (sempre al primo piano del terminal).

I PRM in partenza, per le operazioni di richiesta di accompagnamento alla Sala Amica, potranno disporre di alcuni posti-auto di sola fermata in prossimità del Punto di Accoglienza, al fine di esclusivamente effettuarvi le operazione di sbarco (dall'autovettura) e di scarico bagagli; detti posti-auto possono essere utilizzati solo qualora l'autovettura rimanga costantemente presenziata.

Si ricorda inoltre che le auto dei PRM possono poi fruire dei numerosi stalli auto H loro riservati lungo tutto il curb (marciapiede) dell'Area Partenze del terminal.

Gli accompagnatori dei PRM in arrivo potranno utilizzare per il prelievo dei passeggeri gli stalli loro destinati in prossimità (a destra) dell'uscita Arrivi, all'interno della ZTL (Zona a Traffico Limitato), al piano terra del terminal.

Per usufruire di detta predetta facilitazione è comunque necessario che :

- il PRM sia prenotato, in quanto solo in tale evenienza l'autovettura potrà accedere nella ZTL (Zona a Traffico Limitato), e sia pronto per lasciare l'aeroporto;
- la sosta sia limitata al solo tempo strettamente necessario a imbarcare il PRM;
- l'autovettura rimanga costantemente presenziata.

L'assistenza viene offerta gratuitamente a tutti i passeggeri non in grado di percorrere le scale o lunghe distanze, ai passeggeri che necessitano di sedia a rotelle ovvero di barella, ai passeggeri con disabilità visive o auditive (a fronte di specifica richiesta) ed ai passeggeri con disabilità psichiche.

Eventuali segnalazioni di disservizi e/o reclami possono essere inoltrati alla Ges.a.p. S.p.a. - Area Terminal - Aerostazione "Falcone e Borsellino" - 90045 Cinisi (PA), via posta, a mezzo fax al numero +39 091 7020394, via e-mail all'indirizzo customerservice@gesap.it ovvero tramite le cartoline pre-indirizzate, disponibili in aeroporto presso gli appositi box-reclami.

Per ogni ulteriore esigenza di informazioni è inoltre possibile rivolgersi al Numero Verde 800 541880 oppure direttamente all'Info-Desk Aeroportuale, sito all'interno della hall partenze del terminal.

SEDE REGIONALE DI CITTADINANZATTIVA SICILIA ONLUS

Via Nicola Coviello 15/A, 95128 CATANIA

Tel.: 095 503438 / 340 7281640

Fax: 095 7176184

web: www.cittadinanzattivasicilia.com

mail: segreteria@cittadinanzattivasicilia.com

pit.catania@yahoo.it

SEDI PROVINCIALI

**AGRIGENTO, c/o Ospedale San Giovanni di Dio, Contrada Consolida,
tel. 0922.442229**

CALTANISSETTA, c/o Ospedale S. Elia, tel. 0934.559502

CATANIA, Via Coviello 15/A, tel. 095.503438

ACIREALE, Corso Savoia 134, tel. 340.7281640

ENNA, Via Donna Nuova, 109, tel. 0935.1866070

MESSINA, Via della Zecca 81, tel. 090.671420

**PALERMO, c/o Policlinico Giaccone, Via del Vespro 129,
tel. 091.6553264**

**RAGUSA, c/o Ospedale Civile, Piazza caduti di Nassirya 2,
tel. 0932.600629**

SIRACUSA, c/o Ospedale Umberto I, Via Testaferrata, tel. 0931.724262

**TRAPANI, c/o A.O. S. Antonio Abate, Via Cosenza 82,
tel. 0923.809273**

SEDE REGIONALE DI AIES SICILIA

Via Caronda, 39 - 95024 Acireale (CT) - Tel/Fax 095 763 18 05

e-mail: segreteria@aies.org

www.aies.org

SEDI PROVINCIALI

CATANIA - Via Bambino, 32 - 95124, Catania

Referente: Anna Spadaro c/o UOESA ASP CT - Tel/Fax 0952545597

SCIACCA - Referente: Daniela Ferrara.

Tel. 0925965313 - d.ssa Ferrara@libero.it

CALTANISSETTA - Via Pitrè, 14 - 93100, Caltanissetta (presso CESVOP).

Referente: Giuseppe Lombardo.

Cell. 3297975462 - aies.caltanissetta@yahoo.it

MESSINA - Via del Fante, 90 - 98168, Messina.

Referente: Antonella Rando - Tel. 0903652423 - Fax 0903652425

SIRACUSA - c/o III Istituto Comprensivo "Santa Lucia"

Viale Teocrito, 63 - 96100, Siracusa.

Referente: Giuseppe Cappello - Cell. 3349627905

PALERMO - c/o Istituto "Fernando Santi"

Via Dibelgioso, 2 - 90015, Cefalù (PA).

Referente: Filippo La Mantia - Tel. 0921926780 - f.lamantia@libero.it

**Progetto realizzato con Fondi Protocollo di Intesa
Fondazioni Bancarie e Volontariato**

